ISTANZA DI RATEAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE $\ (1)$

(art. 202 bis Codice della Strada)

AL COMUNE (2) Piazza Municipio, 13 31010 MARENO DI PIAVE (TV)

Firma

Il/La sottoscritto/a		nato/a Via/Piazza (provincia/St	il	residente a
telefono	cellulare	e-mail		C.A.P.
		CHIEDE		
	ni economiche, della sanzione	s del decreto legislativo 30 ape amministrativa pecuniaria acc n copia) in n rate (4);		
		DICHIARA ((5)	
		caso di dichiarazioni false e de D.P.R. 445/2000) sotto la prop		lai benefici eventualmente
	ssere titolare di un reddito im zione, pari ad euro	ponibile (6) ai fini dell'imposta	sul reddito delle persone fis	siche, risultante dall'ultima
		etti (coniuge o altri familiari), e dall'ultima dichiarazione, com		ile ai fini dell'imposta sul
	COGNOME E NOME	Data di nascita	Rapporto di parentela	Reddito imponibile IRPEF risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi
1				
2				
3 4				
5				
6				
7				
altre dic	chiarazioni :			
_	fotocopia carta d'identità fotocopia verbale di accertame	ento		
Luogo e Data			Firma	
dati pers		essere informato/a, ai sensi del l colti saranno trattati, anche cor dichiarazione viene resa.		
Luogo e	e Data		Firm	9

Note

(leggere con attenzione)

- (1) La rateazione è ammessa solo per sanzioni amministrative pecuniarie accertate contestualmente con uno stesso verbale <u>di importo</u> superiore a 200 euro.
- (2) La richiesta va presentata <u>al Prefetto solo nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tranvie in concessione.</u> Fuori da tali casi, va presentata al presidente della giunta regionale, al presidente della giunta provinciale o al sindaco, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province o dei comuni.
- (3) L'istanza deve essere presentata, <u>a mani o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione.</u>

 <u>La presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso</u> al Prefetto (art. 203 codice della strada) e al Giudice di Pace (art. 204-bis codice della strada).
- (4) Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, la ripartizione del pagamento può disporsi:

fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000; fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000; fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera euro 5.000.

L'importo di ciascuna rata non può comunque essere inferiore a 100 euro.

Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

- (5) L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino verrà denunciato all'autorità giudiziaria.
- (6) Può chiedere la rateazione chi è titolare di un reddito imponibile Irpef, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

N.B. Entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza è adottato il provvedimento di accoglimento o di rigetto.

Decorso tale termine, l'istanza si intende respinta.